



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, L'AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI

(Aggiornato secondo il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n° 285 in data 10 settembre 1990, la Legge n° 130 in data 30 marzo 2001 e la Legge Regionale n° 20 in data 31 ottobre 2007 **come aggiornata dalla L.R. n. 3/2015**)

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 20/12/2010
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/11/2015
INTEGRATO/MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art. 1 – Ambito di applicazione.....</i>	<i>3</i>
TITOLO II – AUTORIZZAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI.....	3
<i>Art. 2 – Autorizzazione alla Creazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 – Consegna e conservazione delle ceneri.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Destinazione delle ceneri.....</i>	<i>4</i>
TITOLO III – NORME PER L’AFFIDAMENTO DELLE CENERI.....	4
<i>Art. 5 – Domanda di affidamento.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 – Perfezionamento dell’affidamento.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 – Rinuncia all’affidamento.....</i>	<i>6</i>
TITOLO IV – NORME PER IL CONFERIMENTO O LA DISPERSIONE DELLE CENERI.....	6
<i>Art. 8 – Domanda di conferimento o dispersione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 – Perfezionamento del conferimento o dispersione delle ceneri.....</i>	<i>7</i>
TITOLO V – NORME FINALI.....	7
<i>Art. 10 – Adempimenti del Comune.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 – Senso comunitario della morte.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 – Controlli e sanzioni.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 – Tariffe</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 – Ambito di applicazione.....</i>	<i>8</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la Cremazione dei cadaveri e dei resti mortali ed in particolare l’Affidamento, la Conservazione, **il conferimento al cinerario comune e la dispersione delle ceneri derivanti** dai processi di cremazione stessa, in applicazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, del Titolo IX del Nuovo Regolamento dell’Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 03 novembre 2000 n° 396, del Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265, delle Norme specifiche della materia approvate con L. 30 marzo 2001 n° 130 e L.R. 31 ottobre 2007 n° 20 **come modificata dalla L.R. n. 15/2011 e L.R. n. 3/2015.**

Per tutto ciò che non viene espressamente normato nei successivi articoli del presente Regolamento, si farà riferimento alla seguente normativa:

- L.R. n.15/2011, aggiornata dalla L.R. n.3/2015
- DPGR n.7/R dell’8.08.2012
- L.R. n.20, aggiornata dalla L.R. n.3/2015
- D.C.R. n.61-10542 del 17.03.2015.

Le disposizioni del presente Regolamento integrano e si armonizzano con quelle del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria adottato con delibere del Consiglio Comunale 26 aprile 2004 n° 013 e 30 novembre 2004 n° 052 a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte dal Ministero della Salute con nota in data 22 novembre 2004 n° 11687.

Pertanto, l’art. 39 di detto Regolamento comunale deve intendersi abrogato e sostituito dal presente Regolamento.

TITOLO II – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 2 – Autorizzazione alla Cremazione

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del

codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati a norma del precedente comma 2 del presente articolo e che abbiano dimostrato valida legittimazione civile.

Il Comune si dota di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

Art. 3 – Consegna e conservazione delle ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale stagno, infrangibile, resistente in relazione alla destinazione e sigillata con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il Cognome, Nome, Data di Nascita e di Morte del defunto.

Il trasporto dell'urna contenente le ceneri, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione ed il terzo deve essere conservato dal gestore del cimitero di arrivo o da chi prende in consegna **l'urna per l'affido o il conferimento o la dispersione.**

Art. 4 - Destinazione delle ceneri

L'urna cineraria può trovare le seguenti collocazioni:

- 1° tumulazione in celletta cineraria di nuova concessione o in celletta cineraria, ossaria o loculo contenenti già un'urna, una cassetta resti o un feretro;
- 2° tumulazione in tomba di famiglia;
- 3° inumazione: nelle aree avute in concessione nei Cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del D.P.R. n° 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- 4° affidamento al soggetto avente titolo;
- 5° **conferimento al cinerario comune;**
- 6° **dispersione in natura.**

TITOLO III – NORME PER L’AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 5 – Domanda di affidamento

L'affidamento dell'urna cineraria è concesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari a norma del precedente art. 2 - commi 2 e 3 - del presente Regolamento ma, nel caso di concorrenza tra più parenti dello stesso grado, mediante dichiarazione, resa in forma scritta, dalla maggioranza degli stessi a norma dell'art. 2 - comma 5 - della L.R. n° 20/2007 **come modificata ed integrata dalla L.R. n. 15/2011 e L.R. n. 3/2015.**

Ai fini della consegna dell'urna cineraria, il soggetto affidatario deve presentare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Buttigliera Alta richiesta di affidamento nella quale viene indicata la destinazione finale delle ceneri, precisando i seguenti elementi:

- 1° dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria, l'indicazione del luogo di conservazione individuato nella residenza dell'affidatario e le modalità della stessa atte ad evitare la profanazione dell'urna in questione;
- 2° obbligo di informare tempestivamente gli uffici comunali in caso di variazione del luogo di conservazione dell'urna in quanto il cambio di residenza comporta la necessità di segnalazione al Comune per l'ottenimento dell'autorizzazione al trasporto dell'urna stessa se vengono coinvolti Comuni diversi o, per i controlli, se il cambio avviene all'interno del medesimo territorio comunale;
- 3° conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri, delle altre norme del Codice Penale in materia e dichiarazione di insussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- 4° conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel Cimitero (al fine di destinarla ad altro tipo di sepoltura tra quelli previsti), nel caso in cui non si intendesse più conservarla nel luogo prescelto (per causa motivata).

In caso l'affidamento fosse autorizzato da altro Comune ove si è verificato il decesso, l'affidatario dovrà comunque provvedere a produrre, nel più breve tempo possibile, idonea comunicazione a questo Comune circa le modalità di conservazione dell'urna basandosi sui punti precedenti del presente articolo.

Art. 6 – Perfezionamento dell'affidamento

Al fine del perfezionamento della procedura, verrà rilasciata apposita autorizzazione quale documento accompagnatorio dell'urna, che l'affidatario dovrà conservare.

L'urna cineraria affidata al familiare deve essere custodita, presso la propria abitazione, sotto la responsabilità dello stesso, in un luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali e non deve essere abbandonata.

Non sono ammessi spostamenti temporanei dell'urna in sedi diverse da quella dichiarata dall'affidatario.

E' vietato l'affidamento congiunto dell'urna a più familiari anche dello stesso grado, nonché l'affidamento temporaneo e l'affidamento di quota parte delle ceneri.

L'affidamento delle ceneri non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata o alla dispersione delle ceneri.

L'affidamento si concretizza solo con l'accettazione da parte dell'affidatario.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà dello stesso è eseguita così come espressamente indicato dall' art. 2 - commi 7 e 8 - della citata L.R. n° 20/2007 **come modificata ed integrata dalla L.R. n. 15/2011 e L.R. n. 3/2015.**

In caso il disaccordo tra gli aventi titolo non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento stesso e/o sull'affidatario, l'urna verrà depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale con addebito dei relativi oneri agli stessi.

Decorsi 90 (novanta) giorni dal deposito senza che i familiari abbiano provveduto ad altra destinazione, l'urna cineraria verrà definitivamente conferita nel Cinerario comune ai sensi dell'art. 80 - comma 6 - del D.P.R. n° 285/1990 e dell'art. 41 del Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore.

Art. 7 – Rinuncia all'affidamento

La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, il quale provvede a darne altresì notizia al Comune di ultima residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna sarà conferita nel Cimitero comunale, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore, per la definitiva sepoltura ai sensi dell' art. 4 - punti 1°, 2° o 3° - del presente Regolamento, con addebito degli oneri a carico degli aventi titolo.

Alla morte dell'affidatario l'urna passa ai familiari secondo le regole ereditarie patrimoniali.

Chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che provvede a darne notizia al Comune di ultima residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna deve essere conferita nel Cimitero comunale per la conservazione in deposito in attesa della collocazione definitiva.

Assolti infruttuosamente gli obblighi di accertamento e ricerca degli eventuali aventi titolo, il Comune procederà al conferimento delle ceneri nel Cinerario comune, sempre che il fatto non costituisca violazione di carattere penale.

TITOLO IV – NORME PER IL CONFERIMENTO E LA DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 8 – Domanda di conferimento o dispersione

Il conferimento o la dispersione delle ceneri è autorizzata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari a norma del precedente art. 5 - comma 1 - del presente Regolamento.

Il soggetto interessato alla **dispersione** deve presentare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Buttigliera Alta specifica richiesta, dalla quale dovranno risultare i seguenti elementi:

- 1° indicazione dell'individuo che provvede alla dispersione delle ceneri (coniuge o altra persona avente titolo o persona appositamente autorizzata dal Comune);
- 2° indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse, ossia:
 - in natura, all'interno del territorio comunale, in aree all'aperto pubbliche, lontano dai centri abitati (come definiti dall'art. 3 - comma 1 punto n° 8 - del D.L. n° 285/1992 - Nuovo Codice della Strada -) e ad una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitati;
 - in natura, all'interno del territorio comunale, in aree all'aperto private, lontano dai centri abitati e distante dai nuclei abitati come sopra individuati, con il consenso scritto dei proprietari, precisando che ciò non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- 3° conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri, delle altre norme del Codice Penale in materia e dichiarazione di insussistenza di impedimenti o vincoli alla dispersione sanciti dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- 4° indicazione del termine entro il quale verrà eseguita la dispersione e comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla consegna dell'urna.

In caso la dispersione fosse autorizzata da altro Comune ove si è verificato il decesso, l'incaricato dovrà comunque provvedere a produrre, nel più breve tempo possibile, idonea comunicazione a questo Comune circa le modalità ed il luogo di dispersione delle ceneri basandosi sui punti precedenti del presente articolo.

Il soggetto interessato al conferimento deve presentare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Buttigliera Alta specifica richiesta. Il conferimento avverrà in apposita area a ciò destinata nel Cimitero comunale - Cinerario Comune. Il cinerario è costituito da un manufatto unico, costruito sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 9 – Perfezionamento del conferimento o dispersione delle ceneri

La persona che esegue il conferimento o la dispersione deve essere assistita nell'esecuzione da soggetto incaricato dall'Ente il quale avrà l'onere di redigere il verbale delle operazioni.

L'incaricato al conferimento od alla dispersione dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, che l'operazione è avvenuta nel luogo e nell'ora autorizzata.

Qualora il defunto non abbia individuato il soggetto incaricato al conferimento o alla dispersione, la volontà dello stesso è eseguita così come espressamente indicato dall' art. 2 - commi 7 e 8 - della citata L.R. n° 20/2007 **come modificata ed integrata dalla L.R. n. 15/2011 e L.R. n. 3/2015**; in caso, a mancare, fosse l'indicazione del luogo dello spargimento, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dagli aventi titolo.

In caso il disaccordo tra gli aventi titolo non abbia consentito l'espressione della maggioranza sul conferimento o sul luogo della dispersione, l'urna verrà depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale con addebito dei relativi oneri agli stessi.

Decorsi 90 (novanta) giorni dal deposito senza che i familiari abbiano provveduto ad altra destinazione, l'urna cineraria verrà definitivamente conferita nel Cinerario comune, ai sensi dell'art. 80 - comma 6 - del D.P.R. n° 285/1990 e dell'art. 41 del Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 10 – Adempimenti del Comune

L'autorizzazione all'affidamento, al conferimento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove avviene la custodia, la dispersione o il conferimento.

La corretta conservazione dell'urna cineraria, il corretto conferimento o corretta dispersione delle ceneri, in quanto forme di sepolture, sono verificate dal Comune tramite personale a ciò appositamente autorizzato.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente o infine anche di ogni conferimento o dispersione deve esserne tenuta traccia, da parte del personale addetto all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune, per mezzo di iscrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, nonché mediante l'archiviazione di copia delle autorizzazioni rilasciate in merito alle operazioni sopra descritte.

Art. 11 – Senso comunitario della morte

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di conferimento al cinerario comune, è destinato nel Cimitero comunale apposito luogo ove collocare una targa riportante i dati anagrafici del defunto.

Art. 12 – Controlli e sanzioni

Il Comune vigila e controlla sull'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.P.R. n° 285/1990 nonché dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e dalle norme del capo II - sezioni I e II - della L. n° 689/1981 e s.m.i.; pertanto, il personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli sull'effettiva e corretta collocazione dell'urna cineraria data in affidamento.

Art. 13 – Tariffe

Per l'effettuazione di tutte le operazioni amministrative e/o cimiteriali riguardanti la gestione delle urne cinerarie (inumazioni, tumulazioni, traslazioni) nonché per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento familiare, alle conseguenti ed eventuali verifiche e/o rettifiche dello stesso o per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento o dispersione delle ceneri, l'assistenza e/o l'esecuzione della stessa, sono dovute le tariffe la cui misura è stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 14 – Ambito di applicazione

E' abrogata qualunque altra disposizione contraria al presente Regolamento, il quale entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'intervenuta omologazione del Ministero della Salute.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate solo per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali.